

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITTORIO ALFIERI"

Via Cutro,114 – Tel.: 0962/1925273 e-mail : kric812007@istruzione.it
88900 CROTONE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

CIG: B1F37E3EB4

TRA

L' Istituto Scolastico: Istituto Comprensivo "V. Alfieri" di Crotone, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Franca Gisella Parise, nata a Trenta (CS) il 15/06/1958, C.F. PRSFNC58H55L375X e domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto sito in via Cutro, n. 114 -88900 – Crotone (KR) codice fiscale: 81004590790

E

L'Ingegnere **CARLUCCIO ANTONINO**, nato a Ciro' Marina il 15.04.1962 e residenze a Ciro' Marina (KR) via Lecce n. 6 - C.F. : CRLNNN62D15C726Q

Premesso

- Che l'Istituto Scolastico ha la necessità di istituire il Servizio di prevenzione e protezione e di nominare il Responsabile (RSPP) ai sensi del D.Lvo n. 81/2008;
- Che il Regolamento di applicazione n. 382 del 29/09/2008 prevede che in assenza di personale scolastico disponibile a svolgere tale compito fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali, l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
- Che l'incarico ha natura fiduciaria, attese le enormi responsabilità disciplinari, civili e penali in carico al Dirigente Scolastico;
- Che è stata rilevata sul MEPA l'assenza di Convenzioni attive;
- Che l'Ing. CARLUCCIO Antonino possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico, pienamente corrispondenti alle esigenze dell'istituto Scolastico ed una esperienza specialistica maturata nel settore;
- Che il D.I 129/2018 art. 43 consente di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività e che l'art. 44 consente al Dirigente di avvalersi di esperti con specifiche competenze professionali indispensabili allo svolgimento dell'incarico;
- Che è necessario ed estremamente urgente formalizzare l'affidamento di un incarico per lo svolgimento dell'attività prevista;

Visto

- il D.lgs 165/2001 art. 7, c. 6 il quale prevede che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza"
- Il D.lvo 195/2003 che ha indicato i requisiti professionali del RSPP;
- Il Decreto Interministeriale n° 129 del 28.08.2018;

Consultato

- Il R.L.S ai sensi dell'Art. 50 Dlgs 81/2008;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Il compenso sarà accreditato sul c/c indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

L' Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà a titolo di penale, una detrazione fino a un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Il collaboratore, pertanto, non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

Il collaboratore assume l'onere di stipulare per se stesso, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro infortuni che dovessero verificarsi presso le strutture messe a disposizione dall'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. Del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R 26 aprile 1986 n. 131.

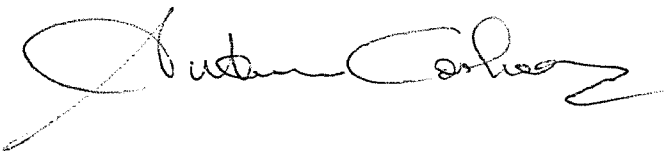
ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALE

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e in base agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Crotone. Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL PRESTATORE
Ing. Antonino CARLUCCIO



F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Franca Gisella Parisi

